

252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 140 (Effetti della riapertura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatone già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Art. 252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 140 (Effetti della riapertura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 140 (Effetti della riapertura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.

Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

la giurisprudenza |green

252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 140 (Effetti della riapertura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

[Fallimento - cessazione concordato fallimentare – Cass. n. 4697/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - riapertura del fallimento - risoluzione del concordato - Concordato fallimentare - Risoluzione del concordato - Effetti - Restituzione della cauzione prestata dall'assuntore - Esclusione - Fondamento -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15495 del 13/06/2018 \(Rv. 649446 - 01\)](#)

Dichiarazione di fallimento - Sorte dei pagamenti effettuati in esecuzione del concordato ma violativi del principio della "par condicio creditorum" - Ripetibilità dei pagamenti - Limiti - Fattispecie. I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello